

# COMUNE DI MODOLO

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

*Verbale n. 5 del 28/04/2023*

**IL REVISORE DEI CONTI del Comune di MODOLO, Rag. Michele Raimondo Mura,**

**VISTA** la proposta di C.C. n. 11/2023 del avente ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2023)".

## **VISTO**

- che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

## **VISTO CHE**

-con l'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

-la L. 481/95 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;

-in particolare, l'articolo 2, comma 12, lett. h), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità "emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente";

-l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione", ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

-la predetta disposizione, in particolare, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità, tra l'altro, la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori" (lett. b), nonché la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lett. c);

-con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito anche: RU), in coerenza con le sopramenzionate disposizioni della legge 205/17 nonché della legge 481/95;

-con la delibera 444/2019/R/Rif e il relativo Allegato "*Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*", con il quale ARERA ha individuato gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023" e con il quale l'Autorità ha avviato la definizione di elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti;

-con la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

-con la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*".

-con la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con la quale è stato approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF";

### **Considerato**

-che il TQRIF interviene anche sulla disciplina del tributo e in particolare su modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni di attivazione, cessazione e variazione, sulle richieste di rettifica degli importi e sulle richieste di rimborso, sulle rateazioni e sui versamenti;

-che la predetta delibera n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all'articolo 3 disciplina la "*Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*", introducendo specifici obblighi a carico delle utenze interessate;

-che le suddette modifiche devono essere recepite nel regolamento comunale della TARI e che tali modifiche interessano svariati aspetti di applicazione del tributo, rendendo così opportuno procedere con l'abrogazione del vecchio regolamento e con la contestuale approvazione di un nuovo regolamento aggiornato con tutta la disciplina della qualità di ARERA;

**VISTO** il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI).

**CONSIDERATO** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**RAVVISATA** la necessità di modificare il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**VISTI** i pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio;

**VISTO** l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

*Il Revisore ricorda l'obbligo di trasmettere la delibera nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/98 e ss.mm.ii e invita a pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio online del Comune ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti*

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** per l'approvazione del succitato regolamento TARI.

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**Rag. Michele Raimondo Mura**

